



A.Ra.C.

Associazione Radioamatori e Computeristi - ONLUS
-- Via Torretta 43 - Albano Laziale (RM) --
email: araci@arac.it

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"A.Ra.C. Associazione Radioamatori e Computeristi"

L'anno 2020, il giorno 17 del mese Ottobre, alle ore 11.00, in Castel Gandolfo via Gramsci 14 RM, nella sede operativa dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n°33 associati. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Fausto D'ANGELO, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 33 associati su 53 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig Valerio SILLI

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato (n° 454). Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "A.Ra.C." a "A.Ra.C. - ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 23 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Nall'altro essendovi da deliberare,

il Presidente chiude la seduta alle ore 11.40, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data 29/10/20 al n. 3565

Versato € (Euro) ESENTE

IL DIRETTORE

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata “**A.Ra.C. Associazione Radioamatori e Computeristi - ODV**”, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Albano Laziale.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017¹:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante le seguenti azioni ed iniziative:

- riunire i radioamatori interessati alle ricetrasmissioni e coloro che coltivano l'hobby dei micro e dei personal computers, al fine di promuovere ogni possibile attività sociale di istruzione e sperimentazione professionale, culturale e ricreativa volta all'utilizzazione del tempo libero nell'impegno a favore degli iscritti e di tutta la collettività;
- installare e gestire, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle disposizioni normative vigenti, ponti radio, ripetitori ed il collegamento tra questi in dorsali nazionali;
- collaborare con le Autorità preposte per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di collegamenti radio permanenti a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile mediante l'utilizzazione degli impianti degli iscritti e dell'Associazione;
- promuovere l'eredità culturale e la sperimentazione nel campo delle ricetrasmissioni con il contributo degli iscritti e delle loro esperienze, a disposizione della collettività;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- tutelare gli iscritti per quanto attiene la loro attività prevista dal presente statuto, anche mediante la promozione di iniziative sociali e legislative;
- promuovere la diffusione dell'informatica e del *know-how* tecnologico, incoraggiando l'istruzione, la ricerca e la formazione nel campo dei computer, anche a livello professionale;
- promuovere tutte le iniziative idonee a divulgare l'utilizzo dei personal computers e la loro programmazione, anche organizzando corsi di formazione, curando l'edizione di apposite pubblicazioni sul piano, divulgativo, scientifico-culturale e sociale, indirizzata anche all'utenza specializzata;
- stabilire e mantenere proficue relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere, favorendo incontri e scambi di esperienze, tramite conferenze e simposi, nonché l'adesione attraverso convenzioni ed accordi, ad altri organismi ed associazioni anche internazionali;
- L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione al pubblico, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. Possono quindi associarsi tutti coloro che sono in possesso di patente e di licenza per l'impianto e

l'esercizio di stazione di radioamatore in corso di validità e di nominativo di stazione radio (QRA); tutti coloro che si dedicano all'attività radioamatoriale del solo radioascolto (SWL) e tutti coloro che nutrono interessi in materia di radiotecnica, elettronica e radiocomunicazioni in generale. Tutti coloro che vogliono svolgere attività di protezione civile attinente alle Radio Comunicazioni o per la gestione delle segreterie operative.

Sono soci ordinari, inoltre, coloro che coltivano per istruzione individuale o per occupazione del tempo libero, l'hobby dei micro e personal computers e affini.

6. Le predette persone, di ineccepibile condotta morale e civile, possono essere ammesse, secondo le modalità stabilite dagli articoli dello statuto, avanzando domanda ufficiale di iscrizione all'Associazione mediante la compilazione di un apposito modello d'iscrizione, unitamente al versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso. Nello specifico, la domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A.Ra.C. Essa dovrà essere controfirmata da un "socio presentatore" e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie, regolamentari ed alle deliberazioni degli Organi direttivi dell'A.Ra.C.

La domanda sarà accompagnata dalla quota associativa annuale che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'A.Ra.C.

In caso di domande di ammissione a socio ordinario presentate da minorenne, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale o la tutela. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Quest'ultimo non ha diritto di voto nell'Assemblea. Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci minorenni sono tenuti al pagamento della metà della quota sociale. L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dall'Assemblea Ordinaria nella prima riunione utile. La conferma dell'avvenuta ammissione a socio sarà successivamente comunicata all'interessato mediante apposita lettera di benvenuto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, essendo esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione, fermo restando il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che si sono resi benemeriti per particolari iniziative in campo radioamatoriale e informatico o per attività svolte a favore dell'Associazione e dei suoi scopi. Essi sono esentati dal pagamento della quota annuale, non possono far parte degli organi sociali (a meno che non siano già soci ordinari) ma possono essere invitati a partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto. Il titolo di socio onorario può essere conferito anche a Società, Enti e persone giuridiche.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato

per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. I soci ordinari dell'Associazione hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (diritto all'elettorato attivo e passivo); essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi delle leggi in vigore;
- partecipare alle Assemblee Sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- avere il tesserino dell'Associazione e fregiarsi del distintivo sociale;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.Ra.C.;
- richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per promuovere la modifica dello statuto attraverso un'istanza scritta e controfirmata da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto;
- richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione attraverso un'istanza scritta e controfirmata da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto;
- recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

9. I soci ordinari dell'Associazione hanno il *dovere* di:

- rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento di attuazione e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- non nuocere in nessun modo con comportamenti disdicevoli all'immagine ed alla dignità dell'Associazione;
- consultare periodicamente il sito internet ufficiale dell'Associazione e di iscriversi allo stesso al fine di reperire notizie circa le iniziative promosse dal C.D.N., nonché eventuali comunicazioni da parte di quest'ultimo;
- versare la quota associativa entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno, secondo l'importo stabilito. Nel caso in cui il socio non provveda ad effettuare il versamento della quota associativa entro il termine predetto, quest'ultimo non perde la sua qualità di socio ordinario, ma si intende sospeso dall'esercizio dei diritti di cui al presente articolo fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione contributiva. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Segretario Generale dell'Associazione stilerà una lista dei soci morosi ed a ciascuno di essi invierà una lettera di sollecito al pagamento della quota annuale. Se la persistenza dello stato di morosità si dovesse protrarre per più di due mesi dall'invio della lettera, il socio si intende dimissionario e decadrà dalla qualifica di socio ordinario.

10. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Infatti, l'aderente non ha alcun diritto sulla quota versata, ne può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'importo della stessa viene stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni anno e resa nota entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente. Non sono ammessi acconti o pagamenti parziali.

Art. 7 Tutela dei soci – Assicurazione

L'Associazione provvede con apposita polizza assicurativa a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri soci. Il relativo premio assicurativo è compreso nella quota annuale di iscrizione.

Inoltre, coloro che prestano attività di volontariato, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le leggi in vigore e sono a tal fine iscritti in apposito registro aggiornato.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento per iscritto o in via telematica e da inoltrare al Segretario Generale o al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- Morosità del versamento della quota sociale: secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del presente statuto;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: chiunque aderisce all'Associazione può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto e dall'eventuale regolamento di attuazione mediante un comportamento scorretto e disonorevole nei confronti degli associati e degli Organi dell'Associazione nonché nei confronti dei terzi. Inoltre, il socio può essere escluso quando abbia provocato danni morali e materiali all'Associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicato all'interessato, previo parere del Collegio dei Probiviri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Tale provvedimento comporta la sospensione cautelativa dei diritti sociali di cui all'art. 5 del presente statuto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea dei soci che deciderà in via definitiva con il metodo del contraddittorio. Di conseguenza il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

In ogni caso l'Associazione si riserva il diritto di agire in giudizio presso l'Autorità Giudiziaria competente al fine di ottenere dall'associato espulso il risarcimento degli eventuali danni da esso cagionati.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) Il Presidente dell'Associazione;
- c) Il Segretario Generale;
- d) Il Tesoriere
- e) Il Segretario Amministrativo;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- g) Il Collegio dei Probiviri;

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata Triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è il massimo organo deliberativo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti. Elege inoltre un Segretario a maggioranza dei presenti.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione presenti e futuri;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti. I membri uscenti possono essere rieletti;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito, spedita ai singoli soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito internet ufficiale dell'A.Ra.C. (www.arac.it), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. Possono ricoprire tale carica sociale i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- m) ricercare e mantenere i contatti con le strutture pubbliche e sociali e con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) il Segretario Generale opera affinché siano osservate le norme dello Statuto e del presente regolamento d'attuazione, siano eseguite le deliberazioni e le direttive degli Organi centrali, vigila sui servizi associativi, conserva i verbali delle Assemblee dei soci, provvede alla registrazione dei nuovi soci e di quelli uscenti su un apposito libro, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Segretario Generale può essere incaricato dal Presidente di mantenere i collegamenti con gli Organismi ai quali l'Associazione ha aderito.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi economico-finanziari.

Per tali compiti ha facoltà di farsi coadiuvare da incaricati di sua fiducia. Le persone incaricate devono essere nominate dal Comitato Esecutivo, su proposta dello stesso Tesoriere. Inoltre, lo stesso deve presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e versare le somme incassate nelle casse sociali o sul conto postale o bancario dell'Associazione, qualora acceso.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Tale organo decide sulle controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra soci ed Associazione ed emette un parere motivato sull'eventuale esclusione di un socio ex art. 6 dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri potrà decidere su un qualsiasi caso sottoposto alla sua attenzione entro e non oltre i 90 giorni. I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nella riunione. Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'assemblea e composto da tre membri, ha il compito di sottoporre a controllo gli atti contabili, di verificare il bilancio, le procedure amministrative, lo stato della cassa e del patrimonio associativo. Esso inoltre redige una relazione da presentare all'Assemblea ordinaria sui bilanci consuntivi e preventivi.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) da apparecchiature ed impianti per ricetrasmissioni e sperimentazioni dell'Associazione acquistati con le predette quote associative, da eventuali contributi volontari degli stessi soci;
- c) erogazioni liberali di associati e terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati (anche mediante pubblicazione sul sito internet), cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare la costituzione di sezioni A.Ra.C. nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le Sezioni locali A.Ra.C. potranno liberamente costituirsi, laddove ci siano almeno cinque soci, operanti nello stesso territorio, che lo richiedano. Le suddette Sezioni sono tenute a svolgere la propria attività in pieno rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento d'attuazione ad esso correlato.

Per la costituzione di una Sezione A.Ra.C. è necessario che quest'ultima ottemperi a tutti gli obblighi di legge imposti per la costituzione della medesima e rediga un'apposita domanda di ammissione accompagnata da un regolamento interno, nel quale siano definite le norme di comportamento dei soci affiliati, le cariche dei Responsabili della gestione e dell'amministrazione nonché delle disposizioni inerenti i rapporti con la sede centrale di Roma. Tale regolamento deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma, che dovrà valutare se quest'ultimo non sia in contrasto con gli articoli dello Statuto, dell'eventuale regolamento d'attuazione, sentito anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Tale richiesta di nascita della sezione, accompagnata da un'apposita relazione redatta dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci che delibererà in merito all'accoglimento della domanda o al suo rigetto.

Il Presidente di Sezione dovrà mantenere costanti e continui rapporti con la Direzione Centrale di Roma, informando quest'ultima sulle continue attività svolte dalla medesima e su tutte le iniziative che la sezione volesse intraprendere nell'ambito territoriale ove risiede.

Nel caso in cui sia trascorso almeno un anno, senza che una Sezione territoriale abbia documentato al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma alcuna attività, iniziativa o notizia e non risponda alle richieste ed alle comunicazioni dei componenti del suddetto Consiglio, nonostante i ripetuti tentativi attraverso gli eventuali recapiti forniti, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di analizzare l'effettiva sussistenza e regolarità di detta Sezione, anche contattando direttamente i soci iscritti.

Se risultasse vano ogni tentativo di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito anche il Collegio dei Probiviri, sottoporrà il caso all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che delibererà lo scioglimento della Sezione stessa.

2. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.
3. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.